

da tutti i componenti della Commissione elettorale. Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU.

La Commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'Amministrazione il plico sigillato di cui al paragrafo § 16 contenente tutto il materiale delle elezioni, che sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

§ 18. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, si può ricorrere, entro 10 giorni lavorativi, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Se il ricorso ha ad oggetto l'attribuzione dei seggi, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, è composto:

- 1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;
- 2) da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte nel ricorso in quanto si contendono uno o più seggi.

Se il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, è composto:

- 1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;
- 2) da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente;
- 3) dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. In proposito si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

§ 19. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi i giorni dedicati all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU nelle quali dovrà essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente.

§ 20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero

L'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi."

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, verrà costituita una sola Commissione elettorale. Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto in entrambi i collegi. Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 30, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022, dovrà essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACNQ 12 aprile 2022. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo § 15 andrà riferito al numero

complessivo dei voti validi della RSU. L'altro o gli altri seggi (*di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU*), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti.

Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La Commissione elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei collegi più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo § 16. Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (*una per collegio*), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

§ 21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle Amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- a) la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i giorni di affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione, il verbale finale definitivo, in originale o copia conforme, all'Amministrazione per la sua trasmissione all'A.Ra.N. (*cf. § 17*);
- b) l'invio all'A.Ra.N. deve avvenire **esclusivamente a cura dell'Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025** mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; si precisa che l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;
- c) a tal fine, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del Protocollo del 20 novembre 2024 dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile nell' "Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni".
- d) per accedere all'applicativo "VERBALI RSU", il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione:

- a. **verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo "VERBALI RSU"**;

b. verbali/dati inviati dalle Commissioni elettorali, dal Presidente delle stesse, dalle organizzazioni sindacali, ecc..

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che **è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale**. Infatti:

- 1) nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (*es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate*). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce quello errato, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale finale e completare la procedura di trasmissione;
- 2) prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale; il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale**;
- 3) il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
- 4) copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;
- 5) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. **Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso**, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;

Nel caso in cui **le elezioni non si siano svolte**, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo "VERBALI RSU". L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia non solleciti l'invio di verbali mancanti.

§ 22. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.

I dati relativi ai verbali elettorali finali inseriti nell'applicativo "VERBALI RSU", alle scadenze definite dal Comitato Paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., vengono messi a disposizione delle organizzazioni sindacali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso.

A seguito di ciò, o comunque nel momento in cui le organizzazioni sindacali ricevono notizia dei dati contenuti nei verbali finali caricati nell'applicativo dalle Amministrazioni, può accadere che si rinvengano ulteriori errori materiali.

Per la rettifica di tali errori è necessario che la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall'Amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico. Non sarà ammissibile la correzione dei dati qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale o qualora non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale.

Si ricorda che **le correzioni potranno avvenire entro la scadenza** della rilevazione fissata dal Comitato paritetico 2025-2027.

§ 23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti

L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse Amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole Amministrazioni, l'A.Ra.N. risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già definite nella presente circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

Si rappresenta, inoltre, che l'A.Ra.N. non potrà dare riscontro a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (*che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti*), da singoli dipendenti o dalle Amministrazioni su materie di competenza delle Commissioni elettorali (*liste, candidature ed altre procedure elettorali*), né fornirà pareri telefonici.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da Amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e contrastante con le norme contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e con la presente circolare, non dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

§ 24. Documenti correlati

1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 20 novembre 2024;
2. ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
3. Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Centrali (16 novembre 2023);
4. Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Locali (6 maggio 2024);
5. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (26 settembre 2024);
6. Fac-simile "*Accettazione della Candidatura*" (modello 1) - allegato 1 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
7. Fac simile "*Presentazione della Lista*" (modello 2) - allegato 2 all'ACNQ del 12 aprile 2022;

8. Fac simile “*Verbale finale delle elezioni della RSU*” (modello 3) - allegato 3 all’ACNQ del 12 aprile 2022;
9. Fac simile “*Verbale della sezione elettorale*” (modello 4) – allegato 4 all’ACNQ del 12 aprile 2022.

Tenuto conto che la presente circolare ha la finalità di fornire un quadro complessivo degli adempimenti da assolversi nell’ambito delle procedure elettorali, si raccomanda alle Commissioni elettorali una attenta lettura della circolare stessa ritenendo che possa costituire un utile strumento per consentire di svolgere correttamente il proprio compito.

Nel richiamare l’attenzione sull’importanza del corretto svolgimento del procedimento elettorale, inoltre, si invitano le Amministrazioni a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad agevolare e garantire la sicurezza dell’intero procedimento elettorale, assicurando alle Commissioni elettorali il necessario supporto strumentale.

Considerato che le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale, atteso che la corretta acquisizione del dato elettorale è necessaria per la definizione del sistema della rappresentatività sindacale, si raccomanda particolare attenzione nella trasmissione dei dati contenuti nel verbale finale (Cfr. § 21).

Nel ribadire, infine, che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione degli enti in indirizzo.

F.to Il Presidente
Cons. Antonio Naddeo
(f.to digitalmente)